

JEAN PRADEL

LE TECNICHE AUDIOVISIVE NEL PROCESSO PENALE SECONDO LA RECENTE LEGISLAZIONE FRANCESE

SOMMARIO

1. La genesi ed i lavori preparatori della legge 85-699 dell'11 luglio 1985. — 2. Le condizioni per la registrazione: a) le udienze suscettibili di registrazione; b) i criteri di decisione per la registrazione. — 3. Le vicende successive alla registrazione: a) il periodo dell'utilizzazione eccezionale; b) il periodo dell'utilizzazione ridotta. — 4. Conclusioni.

1. LA GENESI ED I LAVORI PREPARATORI DELLA LEGGE 85-699 DELL'11 LUGLIO 1985.

Le tecniche audiovisive applicate alle udienze giudiziarie possono servire a tre scopi: conservare la prova di certi fatti, soddisfare immediatamente la sete di curiosità del pubblico, permettere infine la creazione di un fondo di archivi storici ad uso delle generazioni future. Tale ultima finalità è stata formalizzata soltanto con la legge n. 85-699 dell'11 luglio 1985 (D. e A.L.D. 1985.396) al termine di un'evoluzione alquanto travagliata.

Per decenni, le riprese visive e sonore da parte dei giornalisti sono state completamente libere. Da tale libertà estrema sono derivate conseguenze negative. Si sono visti imputati, spiati senza tregua, nascondersi il volto fra le mani e tacere piuttosto che rispondere alle domande¹. Così, una legge del 6 dicembre 1954² aggiunse all'art. 39 della legge del 29 luglio 1881 un comma che escludeva l'utilizzazione di qualsiasi apparecchio di registrazione, sonora o audiovisiva, durante le udienze delle magistrature ordinarie o amministrative. Tale disposizione fu confermata dal codice di procedura penale del 1959, in cui gli artt. 308 (sulla Corte d'Assise) e 403 (sul Tribunale correzionale) vietavano, prevedendo una sanzione penale per la trasgres-

* Con il cortese consenso dell'editore Dalloz pubblichiamo la traduzione italiana del lavoro del prof. Jean PRADEL, dell'università di Poitiers, comparso sul *Recueil Dalloz-Sirey*, 1986, 15^e cahier, p. 113 ss., con il titolo *Les techniques audiovisuelles, la justice et l'histoire* (Loi n. 85-699 du 11 juill. 1985 tendant à

la constitution d'archives audiovisuelles de la justice). Traduzione di Giulio VOTANO.

¹ R. LINDON, *La télévision à l'audience?*, D. 1985, Chron., p. 81, not. p. 82.

² Facente seguito a due circolari del Ministero della Giustizia del 6 luglio 1949 e del 20 gennaio 1953.

sione, « dall'apertura dell'udienza l'impiego di qualsiasi apparecchio di registrazione o diffusione »³. E benché la giurisprudenza non abbia considerato tali testi come di ordine pubblico⁴, il legislatore tornò alla carica. Una legge del 2 febbraio 1981, intitolata « Sicurezza e libertà », pur avendo abrogato gli artt. 403 cod. proc. pen. e 39, *in fine*, legge 29 luglio 1881, ha raggiunto a quest'ultima un art. 38-ter, che vieta « dall'apertura delle udienze delle magistrature ordinarie o amministrative l'impiego di qualsiasi apparecchio che consenta di registrare, fissare o trasmettere la parola o l'immagine »⁵. Il ricorso alla televisione sembrava definitivamente escluso.

Ma non era che un'apparenza. Diverse deroghe sarebbero state formalizzate proprio dal legislatore.

La prima venne proprio dalla legge del 2 febbraio 1981. Furono aggiunti all'art. 308 cod. proc. pen. sei commi, disciplinanti il diritto del presidente della Corte d'Assise di ordinare registrazioni sonore dei dibattimenti le quali, effettuate sotto la sua vigilanza, vengono sigillate e depositate presso la cancelleria della Corte. Esse serviranno ulteriormente, prosegue il testo, sia alla stessa Corte d'Assise fino a pronuncia della sua sentenza, sia alla Corte di Cassazione, adita con ricorso in revisione, sia dopo la cassazione o l'annullamento dietro domanda di revisione al giudice di rinvio quando i testimoni non possano più essere ascoltati. E questa è la formalizzazione delle registrazioni audiovisive realizzate a fini probatori⁶.

Una seconda deroga, formalizzata ugualmente dalla legge del 2 febbraio 1981, risulta ancora più importante, in quanto dettata allo scopo di assicurare una migliore informazione del pubblico. L'art. 38-ter della legge del 1881, introdotto in realtà da quella del 1981, dopo aver posto il principio generale del divieto di impiego di qualsiasi apparecchio durante l'udienza, aggiunge: « Tuttavia, su domanda presentata prima dell'udienza, il presidente può autorizzare delle riprese quando i dibattiti non sono iniziati, e a condizione che le parti o chi le rappresenta e il P.M. vi acconsentano ». In pratica, i

³ Testo tuttora in vigore e che stabilisce un'ammenda da 300 a 120.000 franchi francesi.

⁴ Crim. 12 ottobre 1972, *Bull. crim.*, n. 285, p. 744 (esclusa la nullità del procedimento in caso di registrazione dei dibattimenti); 8 maggio 1974, *Bull. crim.*, n. 166, pag. 427; D. 1974.I.R.139 (esclusa la nullità anche se l'accusato è stato fotografato nel corso dei dibattimenti).

⁵ Testo tuttora in vigore e che stabilisce un'ammenda da 300 a 30.000 franchi e, a titolo complementare facoltativo, la confisca del materiale che è servito a commettere l'infrazione, disposizione che si applica anche al procedimento davanti alla Corte d'Assise, non parlando l'art. 308 cod. proc. pen. di confisca.

⁶ Trib. Crim. 21 aprile 1982 n. 97, p. 264, legittimante un dispositivo destinato a comunicare simultaneamente ai giurati e alle parti, mediante proiezione sugli schermi di un circuito televisivo interno, le piante e le fotografie del luogo del delitto. Per un'altra utilizzazione della televisione, al di fuori dell'aula di udienza, ma ancora a fini probatori, v. la pratica tedesca di diffusione televisiva, subito prima o dopo i telegiornali, degli avvisi di ricerca degli autori e di gravi delitti, con invito agli spettatori di entrare in contatto con la polizia se sanno qualcosa (H. SCHNEIDER, *L'influence des moyens de masse sur l'opinion publique en matière de criminalité et de justice criminelle*, Consiglio d'Europa, in *L'opinion publique relative à la criminalité*, Strasburgo, 1979, p. 138).

giornalisti televisivi, invocando tale testo, non hanno mancato, quando il processo era importante, di sollecitare dal presidente l'autorizzazione a filmare l'entrata della Corte e l'arrivo dell'imputato nel box. Ma una volta iniziati i dibattimenti, essi dovevano interrompere la loro attività.

Nel frattempo, i giornalisti televisivi hanno ritenuto che l'art. 38-ter non aprisse sufficientemente le porte dell'aula delle udienze alla televisione. Nella loro lotta, richiamaavano tre argomentazioni:

1) l'esigenza di informazione del pubblico comporta la possibilità di riprendere tutti i dibattimenti;

2) esiste una diseguaglianza fra loro e i loro colleghi della carta stampata, i quali possono assistere ai dibattimenti nella loro interezza;

3) i progressi tecnici sono giunti a un tale livello, che le riprese vive e sonore hanno cessato di alterare la serenità dei dibattimenti.

Pertanto, il Guardasigilli, Robert Badinter, creò nel 1983 presso il Ministero una commissione composta da membri delle professioni interessate⁷, allo scopo di proporre un'eventuale riforma. Dopo diversi colloqui e studi di diritti stranieri, la commissione stese un rapporto che fu depositato nel febbraio 1984. La proposta principale del rapporto era la promulgazione di una legge temporanea⁸, che avrebbe autorizzato la registrazione dei processi da parte della televisione durante un periodo, sperimentale, compreso fra due e tre anni; in tale periodo, le registrazioni sarebbero state oggetto di un serrato controllo da parte della magistratura giudicante; infine, una commissione permanente avrebbe vigilato sull'esperimento e, al termine del periodo proposto, avrebbe potuto suggerire delle riforme in vista della promulgazione di un testo definitivo. In via sussidiaria, il rapporto proponeva di destinare le registrazioni agli archivi storici.

Di fronte all'ostilità degli ambienti giudiziari, il Guardasigilli si attenne alla proposta secondaria, e depositò un progetto di legge che prevedeva che le registrazioni sarebbero state effettuate al fine di creare un fondo di archivi storici della giustizia⁹. In tal modo, veniva in evidenza la terza finalità possibile delle tecniche audiovisive.

⁷ Accanto al presidente, Braunschweig, presidente della Sezione criminale della Corte di Cassazione, siedono un magistrato, un membro dell'Alta autorità della comunicazione audiovisiva, un professore di diritto, un avvocato e un giornalista giudiziario. Il rapporto è riassunto nell'eccellente comunicazione presentata da BRAUNSCHWEIG stesso all'VIII Congresso dell'Association française de Droit pénal (Grenoble, 28-30 novembre 1985) e intitolata *L'enregistrement et la diffusion télévisée des débats judiciaires*.

⁸ Sarebbe più opportuno parlare di legge in prova, il che richiama l'idea di un'eventuale modifica al termine di un periodo di

sperimentazione. Il nostro diritto penale ne conosce soltanto un esempio, con la legge dell'11 luglio 1975 sull'interruzione volontaria della gravidanza.

⁹ Progetto di legge n. 2651 del 24 aprile 1985. *Adde* il rapporto Marchand redatto in nome della Commissione legislativa dell'Assemblée Nazionale (n. 2717, allegato al processo verbale della seduta del 29 maggio 1985), e il rapporto Jolibois redatto in nome della Commissione senatoriale legislative (n. 385, allegato al processo verbale della seduta del 19 giugno 1985). La legge dell'11 luglio è integrata dal decreto di esecuzione n. 86-74 del 15 gennaio 1986, D. e A.L.D. 1986.209).

D'altra parte, durante i lavori parlamentari, condotti rapidamente¹⁰ ma con serietà, le discussioni furono vivaci. Fino a quel momento, gli archivi giudiziari erano dispersi, mal inventariati, di difficile consultazione, soprattutto dopo un certo periodo di tempo¹¹. Senza la registrazione, che appare come un'effettiva misura conservativa del nostro patrimonio giudiziario storico, ci si sarebbe potuti domandare « quale testimonianza resterebbe delle udienze in cui si succedono e si mescolano i grigi momenti della procedura e gli intensi istanti che sfiorano, a volte, il patetico »¹². Per dirla con parole di Badinter, « salvaguardare nell'interesse della storia i documenti afferenti alla vita giudiziaria è una necessità »¹³, mentre delle udienze, fino ad oggi, restavano soltanto pochi appunti, rendiconti giudiziari e fotografie scattate prima dell'udienza.

In verità, il dibattito parlamentare andò a concentrarsi altrove: si trattava di sapere se, accanto a una registrazione effettuata a fini scientifici o storici, si fosse potuto procedere a una diffusione immediata o (il che non cambia la sostanza della questione) leggermente differita, al fine di soddisfare l'esigenza di informazione del pubblico. Si formò una corrente, abbastanza forte, favorevole a una diffusione immediata o quasi immediata¹⁴, rappresentata in particolare da una emendamento di Ducoloné che disponeva che il Guardasigilli avrebbe potuto, dopo il giudizio definitivo e il parere di una commissione amministrativa (la commissione degli archivi audiovisivi creata dalla legge), autorizzare « la diffusione, integrale o parziale, delle udienze aventi carattere storico certo »¹⁵. Era manifesto che tale proposta era fatta in vista del processo contro il nazista Klaus Barbie.

La tesi di una ritrasmissione praticamente immediata può fondarsi su molte argomentazioni:

1) il diritto all'informazione dei cittadini, e, di conseguenza, l'obbligo per il legislatore di sviluppare al massimo il principio di pubblicità delle udienze, afferente del resto all'ordine pubblico¹⁶, approfittando delle tecniche moderne che, inoltre, sono elaborate al punto che la turbativa potenziale arrecata al dibattito è ormai inesistente¹⁷;

2) abbastanza vicina alla prima, il ruolo educativo o pedagogico delle registrazioni, dato che l'opinione sulla realtà giudiziaria attualmente è abbastanza incompleta, essendo basata su resoconti forzata-

¹⁰ A causa della presunta imminenza del processo a Klaus Barbie.

¹¹ Intervento di Badinter al Senato (*J.O. Déb.*, 25 giugno 1985, p. 1598, col. 1).

¹² Intervento di Marchand all'Assemblea Nazionale (*J.O. Déb.*, 4 giugno 1985, p. 1380).

¹³ *J.O. Déb.*, Ass. Naz. 4 giugno 1985, p. 1382, col. 1.

¹⁴ V. già in tal senso il rapporto della commissione Braunschweig (*J.O. Déb.*, Ass. Naz. 4 giugno 1985, p. 1383).

¹⁵ *Ivi*, p. 1389, col. 1.

¹⁶ Crim. 10 luglio 1974, *Bull. crim.*, n. 253, p. 649, che afferma che la pubblicità è « un principio essenziale della procedura penale »; Cons. d'Et. 4 ottobre 1974, Dame David, D. 1975.369, nota J.M. AUBY; *Gaz. Pal.* 1975.I.117, nota D. AMSON; J.C.P. 1975.II.17967, nota R. DRAGO, che afferma che « la pubblicità dei dibattimenti è un principio generale di diritto ».

¹⁷ In quanto la registrazione può effettuarsi a partire da punti fissi e senza luce supplementare.

mente parziali, se non di parte, in conseguenza del soggettivismo dei loro autori;

3) un miglioramento della giustizia, i cui protagonisti o artigiani, sapendosi « spiati », si sforzeranno di rivestire meglio il proprio ruolo.

Tali argomentazioni però peccano di una certa debolezza¹⁸. E diversi intervenuti, e in particolare Badinter, opposero loro un ragionamento più preciso e rispettoso dei grandi principi fondamentali della giustizia, basato sulle seguenti argomentazioni:

1) un rischio per la sicurezza di testimoni, periti, giurati, avvocati e magistrati, per i quali sia pericoloso rivelare la propria identità;

2) un pregiudizio alla vita privata dei testimoni e degli imputati, essendo amplificata la pubblicità dell'udienza;

3) un pregiudizio supplementare alla presunzione di innocenza dell'imputato o accusato, che una successiva assoluzione cancellerà male quanto un'amnistia;

4) una turbativa alla serenità dei dibattimenti, potendo alcuni partecipanti essere tentati al protagonismo;

5) la difficoltà di scegliere le immagini migliori, qualora, per ipotesi, risulti materialmente impossibile assicurare una ritrasmissione integrale;

6) le esigenze di riabilitazione del condannato¹⁹.

Tali argomenti ci appaiono molto convincenti. Senza dubbio, una ritrasmissione realizzata una volta divenuta irrevocabile la decisione, ne eliminerebbe alcuni, in particolare quelli attinenti alla serenità del dibattimento e alla presunzione di innocenza. Ma gli altri permangono. Innegabilmente, una ritrasmissione diretta o leggermente differita è pericolosa per l'ordine sociale, e in particolare per il funzionamento della giustizia. Per contro, l'utilizzazione della televisione a fini di archivio storico della giustizia non è soggetta ad alcuno degli inconvenienti sopra menzionati, e inoltre arricchisce il nostro patrimonio storico.

L'esame dei diritti stranieri conferma d'altra parte, se ce ne fosse bisogno, i pericoli di una ritrasmissione immediata o quasi. Molto numerosi sono in effetti i diritti che vietano simile pratica, come quelli dell'Austria, della Gran Bretagna²⁰, della Germania Federale²¹, del Canada²², o che, senza aver emanato una legge particolare, vi si oppongono attualmente, come in Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Belgio²³. Alcuni rari Stati, tuttavia, hanno una posizione differente,

¹⁸ Ad esempio, la nozione di diritto all'informazione è imprecisa: diritto contro chi e diritto sanzionato in che modo?

¹⁹ Intervento di Badinter (*J.O. Déb.*, Ass. Naz. 4 giugno 1985, p. 1383, e Sen. 25 giugno 1985, p. 1599); intervento di Jolibois (*J.O. Déb.*, Sen. 25 giugno 1985, p. 1600); *adde* rapporti Marchand, p. 7-8, e Jolibois, p. 8-9. Per un panorama generale degli argomenti in favore e contro una diffusione imme-

diata, v. J. VÉRIN, *Televiser les débats judiciaires*, in *Rev. science crim.*, 1984, 813 ss.

²⁰ Rapporto Marchand, p. 6.

²¹ Art. 169 cod. proc. pen.

²² Il divieto non è contenuto nella legge propriamente detta, ma nelle regole consuetudinarie, come l'art. 5 delle regole della Corte superiore del Québec, Sezione criminale, 1979.

²³ Rapporto Marchand, p. 7.

come la Polonia²⁴ e, in certa misura, gli USA²⁵. Infine, in alcuni Paesi, la televisione è tollerata in assenza di legislazione, come in Italia, dove sono a volte registrate parti dell'udienza, in particolare alcuni interrogatori e la lettura del dispositivo della sentenza²⁶.

Tutti questi materiali stranieri, tuttavia, hanno un valore relativo, dopo che il legislatore francese del 1985, ricordiamo, ha optato in favore di una utilizzazione a fini storici. Essi rivestono però interesse nel senso di mostrare la prudenza di cui il legislatore deve fornire prova, tanto sono importanti gli interessi in gioco, anche nella concezione adottata nel 1985. Tale prudenza deve manifestarsi sia nel regime delle registrazioni, sia nella disciplina della loro ulteriore utilizzazione. Da qui lo studio delle condizioni e del destino delle registrazioni.

2. LE CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE.

Poiché non tutte le udienze possono essere archiviate a futura memoria, occorre stabilire dei criteri per decidere quali debbano essere conservate. Di conseguenza, il legislatore è portato a determinare gli organi che decideranno sulla base di tali criteri, in quanto non si può ritenere seriamente di stabilire delle regole automatiche.

a) *Le udienze suscettibili di registrazione.*

Testo fondamentale, l'art. 1 della legge statuisce: « Le udienze pubbliche di fronte alle magistrature amministrative e giudiziarie possono costituire l'oggetto di una registrazione audiovisiva o sonora alle condizioni previste dalla presente legge qualora tale registrazione presenti un interesse per la costituzione di archivi storici della giustizia. Salvo quanto disposto dall'art. 6, la registrazione è integrale ». Tale articolo lascia emergere la concezione molto ampia adottata dal legislatore per certi versi: la registrazione è possibile di fronte a tutte le giurisdizioni e magistrature, sia civili e amministrative, che penali, anche se il legislatore ha pensato soprattutto alle ultime; la registrazione è integrale, in quanto se fosse « parziale...

²⁴ Art. 317 cod. proc. pen.: « il Tribunale può autorizzare i rappresentanti della radiodiffusione, della televisione e della stampa a riprendere... i dibattimenti d'udienza se l'interesse sociale lo giustifichi e a condizione che le operazioni non ostacolino la direzione dell'udienza ».

²⁵ J. VÉRIN, *cit.* L'autore ricorda che trentatré Stati autorizzano, in alcuni casi a titolo sperimentale, l'uso della televisione in udienza e cita l'importante sentenza *Chandler v. Florida*, emessa dalla Corte Suprema degli USA il 26 gennaio 1981, che, in verità

prudentemente, stabilisce che la registrazione televisiva dei dibattimenti giudiziari non è contraria ai principi del processo legale quale risulta dal 14° Emendamento.

²⁶ La dottrina si sforza di trovare un fondamento a tale uso, e fa riferimento all'art. 21 della Costituzione, in base al quale « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ». V. G.P. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 264 ss.

avrebbe senza dubbio sollevato dubbi sull'obiettività della scelta delle immagini e dei dialoghi, e inoltre non avrebbe soddisfatto l'esigenza di verità storica che deve presiedere alla costituzione di archivi della giustizia »²⁷. Per altri aspetti, tuttavia, serie restrizioni sono apportate dal testo.

La prima interessa la *natura* dell'udienza, rivolgendosi il testo alle udienze « pubbliche ». La riserva si spiega col fatto che la legge, creando una modalità nuova di pubblicità, a rigor di logica implica che i dibattimenti siano di per sé pubblici. Ne risulta che tre generi di udienze sono insuscettibili di essere trasmessi per televisione:

1) le udienze dei procedimenti d'urgenza o su ricorso di procedura civile o amministrativa;

2) le udienze disciplinari come quelle che si tengono nell'ambito di attività di ordini o camere di disciplina professionale, o nelle carceri (*prétoire*);

3) alcune udienze penali, essenzialmente quelle tenute nel corso della fase preparatoria sia davanti al giudice istruttore, sia davanti alla sezione istruttoria della Corte d'Appello (artt. 11 e 199, comma 1, cod. proc. pen.), e, fra quelle tenute durante la fase decisoria, tutte quelle riguardanti minori²⁸ e per le quali il procedimento a porte chiuse sia stato ordinato dal presidente, come si vedrà successivamente.

Più delicata è la seconda restrizione, relativa all'*oggetto* dell'udienza. I dibattimenti di questa devono presentare « un interesse per la costituzione di archivi storici della giustizia ». Tale nozione è nuova per il nostro diritto. Una giurisprudenza, senza dubbio, si costituirà sulla base dei casi di specie²⁹. Ma fin d'ora si evidenziano delle linee, tracciate durante i lavori preparatori.

La registrazione potrà dirigersi evidentemente su processi eccezionali, e, durante i lavori preparatori, Badinter ha evocato il processo al Maresciallo Pétain, ai membri del movimento OAS nel 1961-62, a Klaus Barbie³⁰. Ma alcuni processi a prima analisi meno considerevoli potranno essere ugualmente registrati, in considerazione della loro natura rivelatrice dei costumi di una determinata epoca o dello stato di funzionamento della giustizia di un dato momento³¹. Poiché, infatti, la notizia di storia della giustizia va intesa in senso ampio, « comprendendo la storia sociologica che, per le generazioni future, può includere la memoria del nostro quotidiano giudiziario »³². In pratica, due generi di processi saranno registrati: da una parte, i

²⁷ Rapporto Marchand, pp. 15-16.

²⁸ In quanto l'art. 14 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945 relativa all'infanzia delinquente prevede una pubblicità d'udienza estremamente ristretta, escludendo il pubblico, e inoltre ogni « resoconto dei dibattimenti... nei libri, la stampa, la radiofonia, il cinema... », pena una sanzione penale.

²⁹ In particolare grazie ai pareri della commissione consultiva degli archivi audiovisivi, di cui si parlerà successivamente.

³⁰ Rapporto Marchand, p. 13.

³¹ Rapporto Marchand, p. 15.

³² Intervento di Badinter al Senato (*J.O. Déb.*, Sen. 25 giugno 1985, p. 1.600).

grandi processi storici e politici, dall'altra quelle criminali di carattere straordinario (come tempo fa quelli a Landru e a Marie Besnard)³³. Ne consegue che molto rari saranno i processi civili o amministrativi costituenti oggetto di registrazione. Ma nella pratica, la questione più delicata è sapere in che modo verrà presa la decisione riguardo alla registrazione.

b) *I criteri di decisione per la registrazione.*

Essendo la decisione relativamente complessa, dato il possibile antagonismo fra gli interessi in gioco, il sistema legale fa appello a diverse autorità. La decisione di principio, che richiede l'intervento di più persone, può costituire l'oggetto di correttivi che richiedono altri interventi.

1) La *decisione di principio* pone due grandi domande.

a) Innanzitutto, chi prende la decisione? Razionalmente, due sistemi sono concepibili. O la decisione è presa dall'autorità giudiziaria (dallo stesso Tribunale o dal suo superiore) agendo sia d'ufficio, sia su istanza di una parte. Ovvero è l'autorità amministrativa (il Guardasigilli o una commissione) che prende la decisione dopo essere stata adita sia dalla giurisdizione che ha conosciuto della controversia, sia da una parte. È preferibile il primo sistema, in quando affida la decisione a un magistrato giudicante, indipendente per definizione³⁴ e che rispetta la regola della separazione dei poteri³⁵. E, d'altra parte, è quello che ha adottato il legislatore nella legge dell'11 luglio 1985.

Secondo l'art. 2 della legge del 1985, « l'autorità competente a decidere sulla registrazione dell'udienza è:

- 1) per il Tribunale Superiore Amministrativo, il vicepresidente;
- 2) per le giurisdizioni di ordine amministrativo, il vicepresidente per il Consiglio di Stato e, per le altre giurisdizioni, il presidente;
- 3) per le giurisdizioni ordinarie, il primo presidente per la Corte di Cassazione; per la Corte d'Appello e per ogni altra giurisdizione di sua competenza, il primo presidente della Corte d'Appello ».

Dunque, se per esempio la controversia dev'essere giudicata da un Tribunale correzionale o da una Corte d'Assise — e sarà la circostanza più frequente — la decisione verrà presa non dal presidente dell'organo investito, ma dal presidente della Corte d'Appello³⁶. Tale soluzione permette di armonizzare le decisioni prese all'interno di una stessa Corte d'Appello e di garantire l'obiettività delle decisioni³⁷.

³³ Come ha rilevato Marchand all'Assemblea Nazionale (*J.O. Déb.*, Ass. Naz. 4 giugno 1985, p. 1380).

³⁴ *Contra* tuttavia l'opinione isolata di Michel, secondo cui l'argomento non afferisce alla giustizia, ma alla conservazione storica degli archivi (intervento all'Assemblea Nazionale, *J.O. Déb.*, Ass. Naz. 4 giugno 1985, p. 1385).

³⁵ Intervento di Badinter al Senato (*J.O. Déb.*, Sen. 25 giugno 1985, p. 1599).

³⁶ Che può designare con ordinanza uno dei presidenti di sezione con funzioni di supplenza (art. R. 131-20 c. org. jud., modificato dall'art. 5, d. 15 gennaio 1986).

³⁷ Rapporto Marchand, p. 16. Il progetto di legge attribuiva la competenza al presidente della giurisdizione.

b) Come viene presa la decisione? Le regole applicabili sono più complesse di quanto si potrebbe pensare, in quanto il magistrato che decide deve tener conto del parere di persone ed autorità determinate (artt. 3-5 legge 11 luglio 1985 e 1-6 d. 15 gennaio 1986).

— Si rileverà in primo luogo che l'iniziativa della registrazione è intesa in senso lato: in effetti, la decisione è presa sia su iniziativa del magistrato che agisce d'ufficio, sia su richiesta di una parte privata o del P.M. In tale ultimo caso, la richiesta è scritta, redatta in tre esemplari e indirizzata all'autorità competente a decidere, e possono esservi allegati documenti. Salvo il caso dell'urgenza, la richiesta dev'essere presentata, pena l'inammissibilità, al più tardi otto giorni prima della data fissata per l'udienza di cui è sollecitata la registrazione (art. 3, comma 1, legge 1985); tale disposizione riguarda in particolare le parti private, di cui possono paventarsi sempre intenzioni dilatorie³⁸.

— Il magistrato, prima di prendere la decisione, deve circondarsi di parere ed osservazioni.

Innanzitutto, acquisisce — e ciò è insieme classico e logico — le osservazioni delle parti private e del P.M.³⁹, nonché quelle del presidente dell'udienza. Quest'ultimo, in quanto responsabile dell'ordine dell'udienza, può temere che la registrazione turbi il buon ordine del dibattimento.

Inoltre — e ciò è caratteristico di un'attuale tendenza del nostro diritto verso « l'amministrativizzazione » — il magistrato decidente è tenuto a sollecitare il parere di un organo amministrativo⁴⁰, la commissione consultiva degli archivi audiovisivi della giustizia. Il ruolo di tale commissione comporta tre osservazioni.

La sua composizione (art. 4) è anzitutto determinata all'insegna della varietà, dato che vi sono rappresentate tutte le categorie socio-professionali interessate, direttamente o indirettamente, al problema. Vi figurano pertanto un deputato e un senatore, il direttore generale degli Archivi di Francia, due storici, due membri attivi o onorari del Consiglio di Stato, due membri attivi o onorari della Corte di Cassazione, due magistrati attivi o onorari di altre magistrature dell'ordine giudiziario, due membri attivi o onorari di altre magistrature dell'ordine amministrativo, due avvocati di cui uno appartenente all'Ordine di Parigi⁴¹, due giornalisti, uno della stampa ed uno televi-

³⁸ Intervento di Marchand all'Assemblea Nazionale (*J.O. Déb.*, Ass. Naz. 4 giugno 1985, p. 1381).

³⁹ Il che permetterà alle parti private di segnalare i rischi di pregiudizio alla propria vita privata e al P.M. di invocare l'impatto della registrazione sullo svolgimento dei dibattimenti (rapporto Marchand, p. 18). Se il magistrato è stato adito per istanza, non sembra essere tenuto a sollecitare le osservazioni dell'autore dell'istanza.

⁴⁰ Cfr. la attuale tendenza che impone al P.M. l'obbligo, prima dell'avvio del procedimento, di richiedere il parere di un'amministrazione, ad esempio in materia di prezzi (art. 52 *in fine*, Ord. n. 45-1483 del 30 giugno 1945) o fiscale (legge n. 77-1453 del 29 dicembre 1977).

⁴¹ Tale sovrarappresentazione parigina è soltanto apparente, in quanto circa la metà degli avvocati francesi sono iscritti all'Ordine di Parigi.

sivo, ossia in tutto diciassette persone. Tutte sono designate per tre anni, rinnovabili una sola volta⁴², ad eccezione del direttore generale degli Archivi di Francia, per il quale la natura particolare della funzione ne giustifica la presenza permanente.

Quali sono i poteri della commissione? Certamente fornire un parere, come enuncia l'art. 3, comma 2. Ma su quale base? Nel silenzio della legge, è opportuno negare alla commissione il diritto di consultare i fascicoli dell'inchiesta e dell'istruttoria⁴³. D'altro lato, nulla impedisce che prenda conoscenza delle osservazioni delle parti. La commissione deve decidere nel termine impostole dall'autorità di decisione. Se non fornisce il parere entro tale termine, esso sarà dato dal presidente o un suo delegato (art. 3, commi 2 e 3).

È infine doveroso insistere sull'importanza della commissione, anche se essa fornisce soltanto un parere e senza aver accesso ai fascicoli. In effetti, sarà in gran parte in base ai suoi pareri che si stabiliranno poco a poco le regole sui cui si fonderà per la sua decisione il magistrato. I suoi pareri avranno un « significato giurisprudenziale »⁴⁴. È comprensibile da ciò perché i membri della commissione siano tenuti al segreto professionale⁴⁵.

Nel caso particolare in cui l'iniziativa della registrazione non provenga da una parte, ma dal magistrato competente per la decisione, è imposta a quest'ultimo una formalità supplementare: egli deve stilare un progetto di decisione motivata e sottoporla alle parti e alla commissione consultiva (art. 3, d. 15 gennaio 1986), perché tali soggetti siano specificamente posti in grado di esprimere la propria opinione. Come se l'iniziativa proveniente dal magistrato sia più strana di quella proveniente da una parte.

— Acquisiti pareri ed osservazioni, il magistrato prende la sua decisione, che dev'essere motivata e notificata senza ritardo alle parti, al presidente dell'udienza e alla Procura della Repubblica. Se essa prescrive la registrazione dei dibattimenti, è inoltre comunicata al Ministro della Giustizia, e a quello degli Interni qualora si tratti di udienza di un Tribunale amministrativo (art. 4, d. 15 gennaio 1986).

2) Una volta presa, la decisione sulla registrazione non è sempre irrevocabile, in quanto può essere soggetta a *correttivi*.

⁴² Il termine di sei anni corrisponde alla media di durata dei mandati affidati a membri di analoghe commissioni. Quelli della Commissione delle operazioni di borsa sono nominati per quattro anni con rinnovo per una volta, quelli della Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà sono nominati per cinque anni senza possibilità di rinnovo. Se il mandato dei membri della commissione della concorrenza è di quattro anni rinnovabile senza limitazioni (art. 2, legge 19 luglio 1977 sugli accordi illeciti), è a causa del

carattere particolarmente tecnico della loro funzione.

⁴³ Ancora di più se non si sia ancora giudicato dei fatti (rapporto Marchand, p. 18). Tuttavia, la commissione può prendere conoscenza « dell'insieme dei documenti aggiunti » alla domanda (art. 2, comma 2, d. 15 gennaio 1986).

⁴⁴ Rapporto Marchand, p. 18.

⁴⁵ Art. 5 legge 11 luglio 1985. Regola uniformemente ammessa per tutti i membri di analoghi organi.

a) Innanzitutto, può essere esercitato un ricorso per annullamento contro la decisione; esso ha luogo negli otto giorni dalla notifica e non ha effetto sospensivo⁴⁶.

Il ricorso è presentato: 1) al Tribunale Superiore Amministrativo quando la decisione è stata presa dal vicepresidente di questo; 2) al Consiglio di Stato quando la decisione deriva dal vicepresidente del Consiglio di Stato o dal presidente di una magistratura amministrativa; 3) alla Corte di Cassazione quando la decisione è stata presa dal suo primo presidente o dal primo presidente di una Corte d'Appello (art. 6, d. 15 gennaio 1986).

Le regole di procedura applicabili sono quelle in vigore per la magistratura considerata. È tuttavia previsto che, davanti alla Corte di Cassazione, il ricorso sia formalizzato mediante semplice dichiarazione alla segreteria-cancelleria di detta Corte (art. 5, *in fine*, d. 15 gennaio 1986).

La previsione di un ricorso è un'ottima cosa, che contribuirà in particolare ad assicurare una maggiore uniformità nelle decisioni, in quanto il numero delle giurisdizioni competenti per il ricorso è più ristretto. Tuttavia, il ricorso non potrà regolare tutto. Immaginiamo, infatti, che, dopo una decisione autorizzante le registrazioni, la magistratura d'udienza ordini il procedimento a porte chiuse. Bisogna ammettere che tale misura escluderà non solo il pubblico, ma anche i tecnici incaricati della registrazione, dal momento che la decisione, come si sa, può essere generale e discrezionalmente presa⁴⁷. E nel caso eccezionale in cui la decisione sull'udienza a porte chiuse sia rimessa ad una parte privata (attentati al pudore, violenza carnale, art. 306, comma 3, cod. proc. pen.), essa può respingere una decisione di registrazione.

b) In secondo luogo, durante l'udienza e nel caso in cui l'autorizzazione di registrazione sia stata accordata, il presidente « può, nell'esercizio del suo potere di polizia dell'udienza, opporsi alle registrazioni o interromperle momentaneamente » (art. 6, comma 2, legge 11 luglio 1985).

Non si tratta più tecnicamente di un mezzo di ricorso, ad esercizio ipoteticamente tardivo. Piuttosto, si tratta del riconoscimento di un potere speciale del presidente, che si esplica in conseguenza della necessità di mantenere il buon ordine dei dibattimenti⁴⁸. In effetti, l'art. 6, comma 1, della legge, precisa che le registrazioni devono essere effettuate in condizioni tali da non recare pregiudizio « né al

⁴⁶ Da cui la regola che in caso di annullamento di una decisione prescrittiva di registrazioni, il giudice può ordinare la distruzione di queste (art. 7, d. 15 gennaio 1986).

⁴⁷ Crim. 11 dicembre 1968, D. 1969.234, nota J.-M.R.; 22 giugno 1977, D. 1977.I.R.382.

⁴⁸ Tale potere speciale ha per fondamento, nel caso di procedimento davanti alla Corte d'Assise, l'art. 309, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce al presidente « la polizia dell'udienza e la direzione dei dibattimenti » e che gli permette, ad esempio, di far espellere un soggetto perturbatore.

buon svolgimento dei dibattimenti, né al libero esercizio dei diritti della difesa ». L'esistenza di tale potere speciale deve inoltre essere distinta dal potere di imporre il dibattimento a porte chiuse ai sensi degli artt. 306 e 400 cod. proc. pen.: quest'ultimo sopprime ogni pubblicità nell'interesse dell'ordine o del buon costume, mentre il primo comporta esclusivamente un'interruzione delle registrazioni e non è altro che una manifestazione fra le tante del potere attribuito al presidente di assicurare la polizia dell'udienza. E questo il motivo per il cui il procedimento a porte chiuse è deciso dall'intero collegio, laddove l'interruzione delle registrazioni è decisa dal solo presidente.

Per evitare tali spiacevoli interruzioni, le registrazioni sono effettuate nelle condizioni più discrete possibile, ossia « a partire da punti fissi » (art. 6, comma 1, legge 11 luglio 1985) e « previo accordo con il presidente incaricato della polizia dell'udienza » (art. 13, d. 15 gennaio 1986).

Una volta che si è proceduto alla registrazione, sono state dettate disposizioni legislative e regolamentari per garantirne l'esistenza successiva.

3. LE VICENDE SUCCESSIVE ALLA REGISTRAZIONE.

La registrazione, una volta effettuata, è rimessa al presidente alla fine dell'udienza. Il magistrato la fa trasmettere al direttore generale degli Archivi di Francia, accompagnandola ad un processo verbale da lui sottoscritto e facente menzione degli incidenti che sarebbero potuti intervenire nel corso della realizzazione (artt. 7, legge 11 luglio 1985, e 14, d. 15 gennaio 1986).

Più delicati i seguiti più lontani della registrazione, afferenti alla sua utilizzazione (consultazione, diffusione, riproduzione). Essendo stato accolto il principio di un'utilizzazione a fini storici, occorre stabilirne il regime. La regola di base di tale regime è la divisione del tempo in periodi, con sempre maggiori possibilità di utilizzazione. Ne sono determinati tre; nel primo (i primi venti anni successivi al processo), l'utilizzazione è eccezionale; nel secondo (tra venti e cinquanta anni dopo il processo), l'utilizzazione è ridotta; oltre i cinquanta anni, la riproduzione e la diffusione sono libere (art. 8, legge 11 luglio 1986). I primi due periodi comportano alcune osservazioni.

a) *Il periodo dell'utilizzazione eccezionale.*

Secondo l'art. 8, comma 1, della legge, « durante i venti anni seguenti alla chiusura del processo, la consultazione integrale o parziale della registrazione audiovisiva o sonora possono essere autorizzate congiuntamente, quando la domanda sia presentata a fini storici o scientifici, dal Guardasigilli... e dal Ministro per la Cultura ». Ogni persona che richiede la consultazione della registrazione deve quindi rivolgersi contemporaneamente ai due Ministri. E il

fatto che la decisione sia presa dall'autorità amministrativa si spiega, in quanto l'autorità giudiziaria è priva della competenza.

Qual è il punto di partenza dei venti anni? La legge cita laconicamente la « chiusura del processo », e il decreto di esecuzione è muto. Secondo noi, il punto di partenza dev'essere fissato al momento in cui la decisione diviene irrevocabile, esauriti i mezzi di ricorso⁴⁹.

La legge non indica i motivi su cui i Ministri fonderanno la loro decisione. Il ricorso al Ministro della Giustizia e al suo collega della Cultura rivela che agli occhi del legislatore i criteri di decisione sono di ordine giudiziario⁵⁰ e culturale⁵¹ insieme. Avendo la legge (art. 7) e il decreto di esecuzione (art. 14) previsto, come si è detto, che il presidente dell'udienza rediga un processo-verbale indicante gli incidenti sopravvenuti nel corso della realizzazione della registrazione, si può ritenere che le indicazioni di tale documento possano essere utili ai Ministri⁵². Ed è ragionevole presumere che, almeno in ambito penale, l'autorizzazione sarà più facilmente accordata in caso di assoluzione che in quello di condanna.

Cosa pensare del termine di venti anni? La commissione senatoriale legislativa aveva portato il termine a trenta anni, in analogia con quanto prescrive la legge del 3 gennaio 1979 sugli archivi, il cui art. 6 dispone che, salvo eccezioni, la consultazione diviene libera dopo trenta anni⁵³. In verità, il termine di venti anni è ragionevole, in quanto corrisponde al termine di prescrizione della pena. Occorre aggiungere che la legge del 1979 prevede che l'amministrazione degli archivi possa autorizzare la consultazione dei documenti prima della scadenza del termine di trenta anni (art. 8).

b) *Il periodo dell'utilizzazione ridotta.*

A norma dell'art. 8, comma 2, della legge, « allo scadere di tale termine (di venti anni), la consultazione è libera. La riproduzione o la diffusione, integrale o parziale, della registrazione audiovisiva o sonora è subordinata a un'autorizzazione concessa, dopo che chiunque abbia interesse ad agire sia stato messo in condizione di far valere i suoi diritti, dal presidente della Corte d'Appello di Parigi o dal giudice delegato a tale scopo ».

Dunque, a partire dal ventesimo anno e fino al cinquantesimo, è applicato un regime più liberale. Tuttavia, diviene libera la sola con-

⁴⁹ Evidentemente fatta eccezione per il ricorso in revisione. Ma se è avviato un tale procedimento, una domanda di consultazione diviene inammissibile e cesserà di esserlo soltanto dopo la decisione del ricorso.

⁵⁰ Si pensi alla riabilitazione del condannato e alla tranquillità dei testimoni in particolare.

⁵¹ Potrà trattarsi, ad esempio, della re-

dazione di una tesi sulla giustizia (v. rapporto Marchand, p. 23).

⁵² Che comunque dovranno procedere d'intesa.

⁵³ *J.O. Déb.*, Sen. 25 giugno 1985, p. 1600. Sulla legge del 3 gennaio 1979, V.P. GODÉ, *Rev. trim. dir. civ.*, 1979, 447, e A. DE LAUBAUDÈRE, *Act. jur.*, D.A. 20 febbraio 1979, 29.

sultazione. Di contro, riproduzione e diffusione, più pericolose per la pubblicità che presuppongono, restano « incatenate ». Infatti, è prevista un'originale procedura di autorizzazione (artt. 15-18, d. 15 gennaio 1986).

Il richiedente la riproduzione o la diffusione⁵⁴ deve presentare una richiesta (nella forma prevista dall'art. 494 nuovo cod. proc. civ.) al presidente della Corte d'Appello di Parigi. Perché scegliere un'autorità unica? Per assicurare una maggiore uniformità di decisione. Perché scegliere un'autorità giudiziaria, quando si era inizialmente ritenuto di ricorrere al Guardasigilli o alla commissione consultiva degli archivi audiovisivi? Si è temuto che il Guardasigilli desse una colorazione politica alla decisione, e si è rilevato che la commissione non è *ratione materiae* competente poiché, organo amministrativo, non può autorizzare la diffusione di un documento di carattere giudiziario⁵⁵. Perché optare per un giudice monocratico e non collegiale? Perché l'autorizzazione concessa richiama i procedimenti d'urgenza o su istanza, che sono di competenza del solo presidente⁵⁶. Perché, infine, la scelta del presidente della Corte d'Appello di Parigi? Perché a Parigi si trova l'amministrazione incaricata di conservare gli archivi e perché è ancora a Parigi che si svolgono la maggior parte dei grandi processi.

Il presidente procede a tutte le misure istruttorie utili. Occorre infatti evitare che l'eventuale pubblicità del processo arrechi pregiudizio ad interessi privati: bisogna pensare, ad esempio, all'individuo amnistiato, agli eredi di un accusato morto o ancora all'avvocato che vuol far valere i propri diritti d'autore⁵⁷. Durante i lavori preparatori, si era considerata una procedura consultiva preliminare alla decisione del presidente: dal deferimento a questi, e se egli riteneva di dare il suo assenso alla domanda, sarebbe stata organizzata una pubblicità, anche mediante mezzi audiovisivi, per permettere a ognuno di far valere le sue obiezioni⁵⁸. Tale sistema, per la pubblicità stessa che prevedeva, era contestabile.

Il presidente emette la sua decisione sotto forma di ordinanza motivata. Può disporre modalità particolari per la diffusione o la riproduzione della registrazione.

Infine, sono previsti dei ricorsi. Se il magistrato ha concesso l'autorizzazione, « ogni interessato può ricorrere d'urgenza al giudice che l'ha emessa per impugnarla nel termine che essa (l'ordinanza) fissa » (art. 17, comma 1). Se non l'ha concessa, è previsto un appello; il termine è di quindici giorni, e l'appello è formulato, istruito e giudicato come in materia di giurisdizione volontaria (art. 17, comma 2).

⁵⁴ Praticamente i direttori dei canali televisivi.

⁵⁵ Rapporto Marchand, p. 23. V. anche l'intervento di Badinter all'Assemblea Nazionale (*J.O. Déb.*, Ass. Naz. 4 giugno 1985, p. 1384).

⁵⁶ Intervento di Badinter al Senato (*J.O. Déb.*, Sen. 25 giugno 1985, p. 1604).

⁵⁷ Esempi forniti da Badinter, *J.O. Déb.*, Ass. Naz. 4 giugno 1986, p. 1388.

⁵⁸ Rapporto Marchand, p. 23.

4. CONCLUSIONI.

Il legislatore ha dunque compiuto un'opera di compromesso. Ma la sua riforma pone una domanda essenziale: occorre essere meno timidi, è necessario andare più lontano? Indubbiamente la controversia non è chiusa, e alcuni autori hanno già lamentato una « certa "freddezza" (del legislatore) poco compatibile col progresso »⁵⁹. È tuttavia possibile che il legislatore, sotto la pressione dell'opinione e degli specialisti della comunicazione, sia tentato un giorno di tornare sulla sua opera, ad esempio per ridurre i termini. Nel farlo, si assumerebbe un grave rischio. L'oblio e il segreto della vita privata, come la protezione dei testimoni, costituiscono dei principi essenziali — affermati altrove del legislatore — che un'utilizzazione televisiva prematura potrebbe compromettere. Tanto vale attenersi al sistema attuale. Il processo è sempre una ferita di cui bisogna far rimarginare il taglio. Soltanto il tempo ha tale potere.

⁵⁹ A. BRAUNSCHWEIG, *cit.*, conclusioni.